

N. R.G. 4631/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4631/2021** promossa da:

**M. ESTATE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (P.IVA 02620721205), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI NICOLINI e dell'avv. MATTEO RESCIGNO, elettivamente domiciliata in Bologna, via dell'Indipendenza n.27, presso il difensore avv. GIOVANNI NICOLINI.

**ATTORE**

contro



**CVE S.R.L.** (P. IVA 03220701209) con il patrocinio dell'avv. PIERA SILVESTRI e dell'avv. MARCO MORETTI, elettivamente domiciliata in Bologna, via Farini n. 9, presso lo studio dell'avv. LAURA MAZZALI.

CONVENUTA

## CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni, rispettivamente, parte attrice, come da separato foglio a far parte integrante del verbale d'udienza del 22 settembre 2022, e, parte convenuta, come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società M. ESTATE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CVE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo impugnazione avverso la delibera con cui l'Assemblea della società convenuta, in data 16 marzo 2021, aveva disposto la sua esclusione dalla compagine sociale.

In particolare, la società attrice, socia titolare di quota di partecipazione pari allo 0,3% del capitale sociale di CVE S.R.L., quali motivi di impugnazione, deduceva l'invalidità della suddetta delibera sotto i seguenti profili : a) violazione dell'art. 11 dello statuto, per omessa notificazione della impugnata delibera al socio escluso e per elusione della regola della sospensione automatica della sua esecuzione nel caso di opposizione; b) assunzione di provvedimenti non all'ordine del giorno; c) contrarietà dello statuto alla disciplina dettata dall'art. 2479 ter c.c., laddove la norma statutaria prevede un termine per l'impugnazione di giorni 30, anziché 90; d) contrarietà dello statuto e della delibera alle norme di diritto fallimentare e in materia di amministrazione straordinaria, nella parte in cui contemplano la possibilità di escludere dalla compagine societaria il socio fallito o sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria; e) abuso del diritto e conflitto d'interessi.



In pendenza del giudizio di merito così promosso, la società M Estate depositava contestuale ricorso cautelare, chiedendo, a norma dell'art. 2287, II comma, c.c. e, occorrendo, dell'art. 2378 c.c., per i medesimi motivi, la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata.

Con decreto reso *inaudita altera parte*, in data 15 aprile 2021, il Giudice disponeva la sospensione dell'esecuzione della predetta delibera, in ragione del riscontrato vizio di omessa notifica al socio escluso in violazione dell'art. 11 dello statuto e della conseguente compromissione dei diritti di informazione e di difesa del socio pretermesso.

Nel procedimento cautelare così instaurato si costituiva la società resistente, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione cautelare ex adverso esperita, per insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Successivamente, con ordinanza resa in data 20 luglio 2021, il Giudice confermava il decreto cautelare sopra indicato.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 25/06/2021, la convenuta società CVE si costituiva anche nel giudizio di merito, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adita A.G.O. in favore dell'arbitro unico, in forza della clausola compromissoria prevista all'art. 25 dello statuto sociale.

Nel merito, la convenuta deduceva la conformità della delibera alle disposizioni statutarie, nonché la conformità della stessa delibera e delle norme dello statuto sociale, alla legge e, in particolare, alle norme di diritto fallimentare, negando, altresì, l'esistenza del denunciato abuso di diritto e/o conflitto di interesse.

All'udienza di comparizione del 15 luglio 2021, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, concedeva i termini perentori di cui all'art. 183 c.VI, nn. 1) e 2) c.p.c. ai fini della immediata trattazione della questione pregiudiziale di competenza posta dalla convenuta.

Con la memoria ex art. 183, comma VI, n.1) c.p.c., la convenuta società CVE dichiarava che, in data 10 settembre 2021, l'Assemblea dei soci aveva adottato una nuova delibera asseritamente sostitutiva di quella oggetto di impugnazione, chiedendo,



conseguentemente, a norma dell'art. 2377, VIII comma, c.c., l'estinzione del presente giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

All'udienza di 28 ottobre 2021, il Giudice, alla luce delle deduzioni e allegazioni svolte dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 22 settembre 2022, il Giudice, previa reiezione dell'istanza avanzata dalla società attrice di riunione, ex art. 274 c.p.c., del presente giudizio con quello pendente, tra le medesime parti, innanzi ad altro Giudice della medesima Sezione Specializzata, iscritto al n. 12052/2021 R.G., ed avente ad oggetto l'impugnazione della sopra richiamata delibera del 10 settembre 2021, sulle conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve, in primo luogo, rigettarsi l'istanza, avanzata dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 2377 c. VIII c.c., di "estinzione" del presente giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

A sostegno della suddetta richiesta, la società convenuta aveva, in particolare, asserito che la delibera assembleare oggetto, in questa sede, di impugnazione era stata sostituita da quella successivamente adottata in data 10 settembre 2021, e che, conseguentemente, l'adito Tribunale avrebbe dovuto adottare il provvedimento previsto dalla norma sopra citata, pronunciandosi esclusivamente in ordine alle spese di lite in base al principio della c.d. soccombenza virtuale.

Al riguardo, però, giova precisare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, affinché possa prodursi l'effetto sanante invocato dalla convenuta istante ex art. 2377, VIII comma, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (ad es., v. sul punto, Cass. civ. Sez. VI, 08/06/2020 n. 10847).



Ciò premesso, occorre osservare che la delibera successivamente adottata in data 10 settembre 2021, pur sanando il vizio “formale” della omessa comunicazione della delibera al socio escluso, positivamente rilevato dal Giudice della “cautela” con i provvedimenti menzionati in premessa secondo la regola della ragione più liquida, ha replicato, pedissequamente, senza variazione alcuna, il censurato contenuto della precedente delibera, i cui restanti vizi di invalidità, di natura sostanziale, dedotti dall’attrice sono, quindi, rimasti, a prescindere dal merito, perfettamente attuali e, neppure in parte, rimossi.

In particolare, nonostante l’adozione della seconda delibera assembleare, rimangono tuttora “aperte” ed oggetto di specifica contestazione da parte dell’attrice le questioni concernenti la denunciata violazione del diritto di informazione del socio in relazione agli argomenti discussi e deliberati benchè non preventivamente inseriti all’O.d.g., la dedotta nullità dell’art. 11 dello statuto nella parte in cui, in violazione delle norme di diritto fallimentare e, segnatamente, del novellato art. 72 L.F., nonché della legislazione speciale in materia di amministrazione straordinaria, prevede, quale causa di esclusione del socio, la sottoposizione di quest’ultimo a procedura concorsuale, con conseguente asserita illegittima alterazione della composizione del patrimonio e dell’attivo della suddetta procedura concorsuale in difetto di approvazione dei suoi competenti organi di riferimento ed altrettanto illegittima elusione del principio generale di automatica continuazione di tutti i contratti, compreso quello di natura associativa, l’asserito abuso della maggioranza e/o conflitto di interessi, la non conformità del motivo posto a base della delibera alle cause di esclusione preventivamente tipizzate in statuto e, infine, l’infondatezza degli addebiti mossi al socio escluso.

La “nuova” delibera, in quanto priva di efficacia integralmente sanante i vizi dedotti dalla socia che ha impugnato la delibera precedente, non può, quindi, ritenersi integralmente sostitutiva della stessa.

Da ciò conseguono l’inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal citato art. 2377, VIII comma, c.c., nonché l’oggettiva limitazione del *thema decidendum* del presente giudizio alla legittimità e validità della sola delibera adottata dall’assemblea di



CVE S.R.L. in data 16 marzo 2021, senza, per ciò, dover procedere alla valutazione, sia pure incidenter tantum, della legittimità/validità della seconda delibera.

Quanto sopra affermato (non sovrapponibilità oggettiva delle predette delibere) impone, di conseguenza, anche la reiezione dell'istanza reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, di riunione del presente giudizio a quello pendente, tra le medesime parti, dinnanzi ad altro Giudice di questo Tribunale (R.G. n. 12052/2021) ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 10 settembre 2021, trattandosi di distinti procedimenti separatamente promossi ai fini della declaratoria di invalidità di delibere, quantomeno in parte, oggettivamente diverse ed autonome, e rispetto alle quali non è, per ciò, ipotizzabile, nemmeno in astratto, un contrasto di giudicati.

Tutto ciò precisato, ritiene il Collegio che l'eccezione pregiudiziale ritualmente sollevata dalla convenuta, di incompetenza dell'adito Tribunale, in favore dell'arbitro unico, sia meritevole di accoglimento.

Come esposto in premessa, l'eccezione in esame è stata sollevata in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 25 dello statuto di CVE S.R.L., a norma del quale ***“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Collegio Notarile dell'Emilia Romagna, su istanza della parte più diligente”***.

A fronte delle deduzioni svolte dalla convenuta a sostegno della predetta eccezione, la società attrice ha, a sua volta, contestato l'applicabilità della norma statutaria ex adverso invocata, assumendo che la competenza a decidere la presente controversia spetti, invece, all'A.G.O. sulla scorta del dato letterale tanto dell'impugnata delibera (v. pag. 5 punti nn. 3) e 4 delibera), quanto dell'art. 11.3 dello statuto, giacché contenenti, entrambi, un esplicito riferimento al “tribunale” e alla “autorità giudiziaria” quali organi



espressamente deputati a deliberare in ordine alla legittimità e validità delle determinazioni assembleari.

L'assunto difensivo come sopra svolto dalla società attrice non appare, tuttavia, fondato.

Infatti, il citato art. 25 dello statuto di CVE S.R.L., la cui rubrica recita, testualmente, "*clausola compromissoria e foro competente*", regola, in via generale, il tema della competenza, e, senza alcuna limitazione, riserva esplicitamente all'arbitro unico la cognizione e la decisione di qualsiasi controversia tra soci e tra questi e la società, includendo, altrettanto esplicitamente, nel perimetro oggettivo della competenza arbitrale, anche le "*controversie aventi ad oggetto la validità di deliberare assembleari*", le quali, come noto, sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili (v., ad es., Cassazione Civile n. 17283/2015).

A quest'ultimo riguardo, giova senz'altro rilevare come, nel caso di specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'attrice costituiscano, almeno in astratto, vizi di mera annullabilità della delibera, in quanto essi, incontestatamente, afferiscono a diritti disponibili del socio la cui cognizione può essere, per ciò, devoluta alla competenza arbitrale.

In particolare, si tratta di vizi che attengono, in parte, a profili meramente formali, non presidiati da norme di ordine pubblico, e, in parte, agli interessi del singolo socio e non a quelli, di rilievo pubblicistico, della società.

Sul punto, appare opportuno precisare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, (v., ad es., Cass. Civ. n. 27736/2018), "*attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri*").



Detto questo, occorre osservare che l'art. 11 dello statuto, invocato da parte attrice per confutare l'eccezione avversaria, diversamente dall'art. 25, è norma, per chiara rubrica, volta a regolare il diverso tema della "esclusione del socio", e, come tale, volta a regolamentare, non tanto i profili di competenza, quanto, piuttosto, le modalità e gli effetti dell'esclusione del singolo socio dalla compagine societaria.

Ne consegue che, l'utilizzo del termine "tribunale", al punto 11.3 dello statuto, riprodotto pure nel testo della delibera impugnata - la quale menziona anche, più genericamente, la "autorità giudiziaria" - risulta, in entrambi i casi, del tutto atecnico ed improprio.

Infatti, secondo un'esegesi coordinata e sistematica delle disposizioni statutarie in precedenza richiamate, i termini "tribunale" e "autorità giudiziaria", impiegati nella delibera oggetto di impugnazione, sono espressioni volte a fare riferimento, in maniera palesemente atecnica e generica, non tanto al tribunale ovvero all'autorità giudiziaria intesi in senso stretto, quanto, piuttosto, all'organo statutariamente deputato alla risoluzione di eventuali controversie anche aventi ad oggetto la delibera di esclusione del socio dalla compagine societaria, il quale (organo), per espressa e non derogata disciplina dettata, in via generale, dall'art. 25 dello statuto, deve essere individuato, senza possibilità di dubbio alcuno, nell'arbitro unico ivi indicato.

Peraltro, i riferimenti contenuti tanto nella delibera, quanto nell'art. 11.3 dello statuto, al "tribunale" e alla "autorità giudiziaria" risultano, semanticamente e per struttura del testo, più direttamente e, quindi, più propriamente riferibili all'ipotesi in cui il socio dissenziente intenda ottenere un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della delibera, che, come noto, può essere richiesto all'A.G.O., pur in presenza di clausola compromissoria statutaria, fino a quando l'iter di nomina dell'organo arbitrale non si sia concluso e perfezionato; in caso, invece, di nomina, all'Arbitro va riconosciuta anche la competenza cautelare ai sensi del non abrogato art. 34 D.lvo n. 5/2003, con la conseguenza che l'espresso riferimento al "tribunale" non assume, nel caso in commento, alcuna valenza decisiva nel senso asserito dall'attrice.

Da ultimo, va evidenziato come la tesi sostenuta dall'attrice, ove accolta, finirebbe per attribuire alla delibera qui impugnata un'efficacia quantomeno parzialmente derogatrice della norma statutaria, ma di una siffatta intenzione dei soci deliberanti non vi è traccia





alcuna nella delibera stessa e nei lavori che l'hanno preceduta, sembrando il riferimento al "tribunale", più che verosimilmente, un neutro richiamo al dettato normativo di cui all'art. 2287, II, c.c.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, la presente controversia rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 25 dello statuto di CVE S.R.L. e, per l'effetto, la sua cognizione deve essere devoluta all'arbitro unico ivi previsto.

Quanto alla natura dell'arbitrato, al riguardo, occorre valorizzare il dato letterale dell'art. 25 che, al punto n. 2, nel disciplinare le modalità di espletamento dell'arbitrato, dispone che *"l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto"*, evidenziando, quindi, la volontà delle parti di optare per un provvedimento decisorio degli arbitri in funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria.

Ne consegue che, in considerazione della natura rituale dell'arbitrato previsto e disciplinato dal citato art. 25 Statuto, e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso, così come sollevata dall'odierna convenuta, ha carattere processuale ed integra questione di competenza - e non di giurisdizione -, cui è applicabile l'art. 819 *ter* c.p.c. (v. Cassazione Civile n. 33149/2022).

Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario ed arbitro, espressamente prevede che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato tramite sentenza, ed infatti *"in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 *ter* e 91 c.p.c."* (cfr. Trib. Torino, Sez. I, 28/01/2021, n. 412).

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione dell'esito del procedimento cautelare promosso in corso di giudizio di merito, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre una loro parziale compensazione in misura di 1/4, liquidando i restanti 3/4, come da dispositivo, a carico di parte attrice, ai sensi del



DM n. 55/2014 e ss., secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, individuato secondo il criterio del *disputatum*.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

### **DICHIARA**

l'incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in favore dell'Arbitro Unico previsto dall'art. 25 dello Statuto della società convenuta.

### **DISPONE**

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di  $\frac{1}{4}$  e, per l'effetto, **CONDANNA** la società M. ESTATE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA al rimborso in favore di CVE S.R.L. dei restanti  $\frac{3}{4}$  liquidati in € 3.550,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 5 aprile 2023.

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

